



COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
Provincia di Frosinone

Servizio Ambiente

Gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: GRUPPO DI QUESITI NUMERO 3

Quesito 1

Viene fatto rilevare che

al punto 2 delle referenze economiche viene effettuata la seguente richiesta; a nostro parere trasformando il principio del "favor participationis":

Certificato di iscrizione alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" oppure dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'iscrizione da almeno 5 anni in categoria corrispondente ai servizi oggetto dell'appalto. Essendo la nostra iscritta dal 21/10/2011 e con tutti i documenti in regola per partecipare alla procedura di cui in oggetto, si chiede se è possibile e se accettate l'avvalimento per il sopracitato requisito.

Risposta al quesito

Si ritiene tale requisito avvalibile, nel rispetto di quanto indicato dall' articolo 49 del dlgs. 163/2006.

Rettifica alla Risposta al quesito

In seguito alla presa visione delle seguenti sentenze

- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) Parere n.64 del 23/04/2013
- TAR Reggio Calabria, 03.01.2014 n. 1

Si rettifica la risposta precedente ritenendo il requisito non avvalibile in quanto

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, concernente l'avvalimento nelle procedure di gara, ha chiarito l'ambito d'applicazione dell'istituto in esame. In particolare la stessa ha osservato che i requisiti di partecipazione si distinguono in due categorie: a) requisiti "generali" o "soggettivi" e b) requisiti "speciali" o "oggettivi". I primi attengono alla

situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, e come tali non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile fare ricorso all'avvalimento, tanto è vero che l'art.49 D.Lgs. 163/2006 ne richiede il possesso sia all'impresa ausiliata che a quella ausiliaria

Al riguardo l'Autorità ha ritenuto che i requisiti di cui al citato art.39 D.Lgs. 163/2006, inerendo alla disciplina pubblicistica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di "soggettività" integrino uno "status" e non possano essere oggetto di avvalimento, ed **ha argomentato al riguardo come segue: "con riferimento all'iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, si osserva che essa rappresenta l'adempimento di un obbligo imposto dagli artt.2195 e ss. c.c., che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può essere supplita tramite l'iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento di cui si discute"**

Lo stesso parere stabilisce inoltre che, anche nel caso in cui l'oggetto del contratto di avvalimento non è l'iscrizione alla Camera di Commercio, ma esclusivamente l'attivazione da un certo numero di anni non è consentito all'operatore economico scorporare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. dal settore di iscrizione. Si tratta, infatti, non di due requisiti, ma di uno unico. Se così non fosse, la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere o la mera iscrizione alla CCIAA ovvero la semplice conformità dell'oggetto sociale dell'impresa concorrente a quello dell'affidamento, invece, l'Amministrazione ha richiesto un requisito che comprovi la specifica affidabilità professionale dell'operatore economico nel settore richiesto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n.2380 del 20.4.2009).

Peraltro, diversamente opinando, si giungerebbe all'illogica conseguenza di consentire di "aggirare" il carattere soggettivo del requisito previsto dall'art.39 su citato.

Il TAR Reggio Calabria nella sentenza 3 gennaio 2014, n. 1 ha ripreso il parere dell'ANAC avvalorandolo.

Il Dirigente
ing. Alberto Festa